

TI_GERICHTE 10.2002.165 vom 8. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.165

FR: TI_GERICHTE 10.2002.165 du 8 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2002.165 del 8 ottobre 2003

Erwägungen

E. 1

L'art. 146 cpv. 1 CP commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievole al patrimonio proprio o altrui. Può essere punito con pena attenuata (art. 65 CP) chi compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto (art. 22 cpv. 1 CP), come pure chi aiuta intenzionalmente altri a commetterlo (art. 25 CP). Il reato di truffa – cui la giurisprudenza assimila la truffa processuale (DTF 122 IV 197) – presuppone in particolare un inganno astuto. Tale requisito è adempiuto non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne, faccia capo a manovre fraudolente o artifici, ma anche qualora egli rilasci semplicemente false informazioni; in siffatta evenienza occorre nondimeno che una verifica della vittima risulti impossibile, difficile o ragionevolmente inesigibile, o ancora che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento o preveda ch'egli vi rinunci in ragione di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza). Non occorre per il resto che la vittima abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio; cfr. anche DTF inedita 6S.40/2003 del 6 maggio 2003, consid. 3.2).

E. 2

Il Procuratore pubblico rimprovera in sostanza all'accusato di avere attestato per brevetto notarile, in urto con la verità, " che le società _____ e _____, _____, _____, erano state costituite su mandato di _____, rispettivamente che quest'ultima ne era la beneficiaria economica fin dalla loro costituzione " (cfr. decreto d'accusa, pag. 1 verso il basso). L'imputato sapeva altresì, sempre stando all'autorità inquirente, che il brevetto notarile – richiestogli da _____ – sarebbe stato da lei prodotto nella causa successoria italiana nell'intento di ingannare il giudice su una circostanza di fatto rilevante per l'esito della lite. Le parti civili si allineano alla posizione del Procuratore pubblico, sottolineando che l'istruttoria ha permesso di accertare l'esistenza di tutti i fatti costitutivi del reato ravvisato nel decreto d'accusa. È dimostrato in particolare, a loro parere, che il contenuto del brevetto notarile è falso e l'interessato non poteva ignorarlo (documentazione agli atti e affermazioni contraddittorie rese dall'accusato), che il brevetto è stato allestito su richiesta di _____ (dichiarazione contenuta nel brevetto medesimo), che l'imputato conosceva l'intenzione di quest'ultima di produrre il brevetto nella causa successoria (verbale del 22 agosto 2000, pag. 4 a metà, nel classificatore 1, comparto 4) e che tale documento era di rilievo ai fini del giudizio civile (deposizioni testimoniali degli avv. _____ e _____). La difesa

nega per converso la commissione del reato e conclude per il proscioglimento dell'accusato.

E. 3

A ragione il Procuratore pubblico e le parti civili ravvisano l'erroneità del brevetto notarile in merito all'avente diritto economico delle società litigiose "fin dalla loro costituzione". Dal fascicolo processuale emergono infatti elementi concordanti atti a comprovare che la _____ e la _____ sono appartenute, quanto meno sino al 1995, non a _____ ma al defunto ing. _____: basti rilevare che i commercialisti italiani succedutisi nell'incarico di curare le posizioni fiscali delle società non si sono mai rivolti a _____, ma solo al defunto marito (cfr. segnatamente doc. 12, 14, 15, 16 e 17 allegati alla denuncia penale), che l'ing. _____ ha avuto modo di aiutare economicamente le figlie con averi provenienti dal conto corrente bancario della _____ (cfr. segnatamente i bonifici di cui al doc. 21 allegato alla denuncia), che le relazioni bancarie intestate a entrambe le società presso la _____ sono state alimentate, fino al 1995, con fondi di spettanza del defunto (cfr. i motivi posti a fondamento del decreto d'abbandono ABB _____/_____ del _____ 2001, consid. 2, allegato alla lettera 30 settembre 2003 del patrocinatore delle parti civili) e che _____ è stato finanche esplicitamente indicato dalla banca quale avente diritto economico dei valori in essere a nome delle _____ e _____ (cfr. le dichiarazioni complementari al formulario A del mese di marzo 1989 prodotte dal patrocinatore delle parti civili con la citata lettera del 30 settembre 2003). Sotto questo profilo, la tesi accusatoria merita dunque conferma.

E. 4

Il fatto è che l'imputato non ha fondato la "diretta conoscenza" del beneficiario delle società sui documenti appena evocati, della maggior parte dei quali egli ignorava per altro l'esistenza, ma su quanto riferitogli – personalmente – dallo stesso _____, come risulta dal verbale d'interrogatorio del 22 agosto 2000 davanti al segretario giudiziario: " io non so dove si trovassero materialmente i certificati azionari delle due società. Io sapevo che le società erano servite per acquistare, tramite della _____, l'immobile sito a _____, dove abitavano l'ing. _____ e la signora _____. Immobile che a detta dell'ing. _____ doveva appartenere alla signora _____. Circostanza, questa, che mi è stata più volte confermata verbalmente dall'ing. _____ e che poi ho constatato, successivamente, di persona, al momento della consegna delle dichiarazioni di cessione in bianco dimostranti la titolarità della società, da parte della signora _____, nel maggio 1995 " (cfr. act. 1, pag. 3 nel mezzo, nel classificatore 1, comparto 4). L'interessato ha soggiunto, nel medesimo verbale, di avere attestato che " la _____ e la _____ erano state costituite su mandato della signora _____, rispettivamente che quest'ultima ne era la beneficiaria economica sin dal momento della loro costituzione [...] perché così ne ero convinto e perché me lo aveva detto anche l'ingegnere " (act. citato, pag. 4 verso l'alto). L'accusato ha confermato in sostanza tali affermazioni anche al dibattimento, con la precisazione che ai colloqui con l'ingegnere soleva partecipare anche _____, la quale lasciava però di regola parlare il marito com'era allora consuetudine. La difesa ha sottolineato altresì che agli inizi degli anni Settanta, all'epoca della costituzione delle società in rassegna, era perfettamente normale – in virtù dei rapporti allora vigenti fra la banca e il cliente – che l'istituto facesse affidamento alle dichiarazioni del cliente, delle quali non v'era né obbligo legale di verifica né motivo di

dubitare. Ciò valeva a maggior ragione nelle relazioni tra l'accusato e il defunto ingegnere, che si conoscevano già dagli anni Sessanta e tra i quali si era instaurato un profondo rapporto di stima e di fiducia reciproca. Donde l'affermazione di cui al brevetto notarile sulla cognizione diretta del beneficiario economico delle società in origine, cui l'imputato associava – di riflesso – il mandante effettivo della costituzione (cfr. anche il verbale di udienza del 13 dicembre 2002, pag. 2 risposta 2, allegato alla lettera 30 settembre 2003 delle parti civili: " non ricordo se fu la signora _____ o suo marito a conferirmi l'incarico. Ricordo soltanto che la costituzione delle due società avvenne per conto della signora _____ "). L'imputato ha invero ammesso che, ripensando al contenuto della dichiarazione e all'uso che _____ intendeva farne, egli avrebbe dovuto esprimersi diversamente giacché le sue affermazioni avrebbero potuto essere malintese dal magistrato italiano. È vero altresì che dalla corrispondenza successiva al brevetto notarile emerge una certa indecisione dell'imputato (doc. 10 allegato alla denuncia). L'interessato ha avuto modo nondimeno di spiegare al riguardo " che dopo la sottoscrizione del documento di cui al doc. 7 mi è venuto qualche dubbio in merito, pensando al fatto che le _____ en erano due. Di qui la riserva esposta nella mia lettera di cui al doc. 10 " (cfr. il verbale citato, pag. 4). Egli nega tuttavia recisamente di avere saputo – o anche solo immaginato – di affermare circostanze non vere nel momento in cui ha allestito la dichiarazione in rassegna (verbale citato, loc. cit.: " ribadisco comunque che al momento della sottoscrizione del brevetto notarile ero senz'altro certo di quanto dichiaravo "). E questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori e aver sentito personalmente l'imputato, non può giungere al convincimento che quest'ultimo abbia avuto intenzione, foss'anche solo per dolo eventuale, di attestare fatti inveritieri. Tanto meno è ravvisabile una qualsiasi intenzione dell'accusato – incensurato e, come si è potuto constatare al dibattimento, dotato di un profondo senso del dovere – di prestarsi al possibile tentativo perpetrato da _____ di trarre in inganno il giudice italiano nella lite successoria che la oppone alle parti civili. Egli non avrebbe avuto del resto nessun interesse ad agire in tal modo, ben potendo immaginare le conseguenze penali che avrebbe potuto comportare una falsa attestazione, con il rischio per di più di infangare in fine carriera una solida reputazione maturata in oltre 40 anni di lavoro. Se ne conclude che l'imputato dev'essere prosciolto dall'accusa di complicità in truffa mancata, per difetto dei requisiti soggettivi del reato. Le spese sono poste a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 22, 25, 41, 63 e 146 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti come segue: proscioglie _____ dall'imputazione di complicità in truffa mancata per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP _____ 1/_____ del _____ 2001; carica le spese allo Stato; le parti _____ sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: – _____, _____, – avv. _____, _____, – Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, _____, – _____, per il tramite del patrocinatore, – _____, per il tramite del patrocinatore, – _____, per il tramite del patrocinatore, – avv. _____, _____, – Ministero pubblico della Confederazione, _____, e, al passaggio in giudicato della sentenza, a –

Comando della Polizia cantonale, _____, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e
dell'arresto, _____. Il giudice: _____ Il
segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.